



11979/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

2021

fu

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

TRIBUTI ALTRI
(motivazione
semplificata)

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Ud. 22/03/2017 - CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 23445/2015

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Ca. 11979
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23445-2015 proposto da:

COMUNE DI CORREGGIO - C.F. e P.I. 00341180354, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato CECILIA FURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati MARCELLO FURITANO e MARCO ZANASI;

- *ricorrente* -

contro

... elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO VACCARI;

- *resistente* -

avverso la sentenza ... della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa

3333
17

Il Comune di Correggio ricorre, con due motivi, nei confronti di
verso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione
Tributaria Regionale -in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell' avviso
di accertamento per maggiore ICI relativa all'anno 2005, aveva, in accoglimento
dell'appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado,
annullato l'atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che malgrado il terreno fosse
edificabile allo stesso erano applicabili le norme agevolative di cui agli artt.2,
comma 1, lett.b) secondo periodo, e 9 d.lgs 504/92 in quanto era coltivato, sulla
base di contratto di affitto, dalla Azienda Agricola ^ della quale la
contribuente, iscritta nell'apposito elenco comunale previsti dagli artt.11 della
legge n.9 del 1963, era coadiuvante.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza
della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la contribuente ha
depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14
settembre 2016, la relazione della presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1.I motivi, prospettanti entrambi violazione di legge e trattati
congiuntamente siccome connessi, sono fondati alla luce del principio, che il
Collegio condivide, affermato da questa Corte con sentenza n.10144 del 2010 e
ribadito, di recente, da Cass.n.4093/2015 : <<in tema di ICI, perché un fondo
possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di
calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi
del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua
effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del
contribuente>>.

2.Tali principi e l'applicabilità degli stessi alla fattispecie non risultano
inficiati dalle diverse conclusioni rassegnate dalla contribuente in memoria. Ed
invero, oltre l'inaffidabilità della documentazione allegata alla memoria, va
rilevato che le decisioni, citate a conforto, attengono ad ipotesi diverse rispetto a
quella in esame, nella quale, per come è incontestato, la contribuente, iscritta negli
elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non lo conduce

direttamente per averlo concesso in locazione al figlio, rimanendo, altresì, irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di coadiuvante nell'impresa di quest'ultimo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia, con il rigetto del ricorso introduttivo.

La particolarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

12 MAG 2017



Il Funzionario Giudiziario
LIGNA PASINETTI

M. L. e c.